

REGOLAMENTO (CEE) N. 838/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

che fissa le restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco
utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che una restituzione alla produzione è accordata per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) che contengono saccarosio che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica ⁽²⁾, ha determinato i prodotti chimici la cui fabbricazione comporta una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa; che tali prodotti chimici sono stati suddivisi in tre allegati;

considerando che gli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 765/68 prevedono il modo di fissazione delle restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco in funzione della sua utilizzazione per la fabbricazione dei prodotti chimici elencati nei diversi allegati; che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio e per gli sciroppi soprammenzionati è derivata da quella valida per lo zucchero bianco, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 765/68;

considerando che detto regolamento ha preso in considerazione come una delle basi comuni per il calcolo delle restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido nel luogo in cui avviene la trasformazione di tale zucchero;

considerando che, per lo zucchero bianco, utilizzato nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 765/68, gli importi della restituzione alla produzione da accordare sono uguali alla differenza tra il prezzo d'intervento o il prezzo d'intervento derivato in causa dello zucchero bianco e l'ammontare di 13,30 unità di conto;

considerando che, per lo zucchero bianco utilizzato nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 765/68, gli importi della restituzione alla produzione da accordare sono uguali al prezzo d'intervento o al prezzo d'intervento derivato in causa dello zucchero bianco, diminuito del risultato della divisione del prezzo del melasso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, per 0,48 e di 0,50 unità di conto;

considerando che, per lo zucchero bianco utilizzato nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 765/68, gli importi della restituzione alla produzione da accordare sono uguali alla media aritmetica tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido nella zona più eccedentaria della Comunità e il prezzo d'intervento o il prezzo d'intervento derivato in causa dello zucchero bianco, diminuita della media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale constatati durante il periodo di riferimento e di 2,00 unità di conto;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco di cui agli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 765/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Restituzioni alla produzione per i prodotti elencati negli allegati del regolamento (CEE) n. 765/68

Zone di applicazione	Allegato I u. c./100 kg	Allegato II u. c./100 kg	Allegato III u. c./100 kg
1. Tutte le regioni dell'Italia	9,05	15,10	15,10
2. Dipartimenti francesi d'oltremare	7,60	13,73	14,37
3. Altre regioni della Comunità	7,93	14,06	14,54

REGOLAMENTO (CEE) N. 839/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽²⁾ prevede, in particolare, la possibilità d'aggiudicazione per determinare l'importo della restituzione; che i particolari del bando di aggiudicazione devono essere precisati; che pertanto, onde assicurare un identico trattamento

a tutti gli interessati della Comunità, le aggiudicazioni predisposte dai competenti servizi degli Stati membri devono rispondere a principi uniformi;

considerando che per essere accessibili a tutti gli interessati, le aggiudicazioni devono essere pubblicate; che il più gran numero di interessati può essere informato se, in aggiunta alle eventuali pubblicazioni nazionali può essere prevista la pubblicazione di ogni aggiudicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando che corrisponde ai fini di un bando di aggiudicazione ammettere soltanto le offerte che, in più dei dati necessari all'apprezzamento, contengano dichiarazioni degli obblighi per assicurare l'esportazione dei quantitativi per i quali l'offerta è accettata;

considerando che l'importo del deposito cauzionale destinato a garantire il rispetto degli obblighi derivanti

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 25. 5. 1968, pag. 6.